



L'anno duemilaquindici, addì **22 settembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0059179 del 17 settembre 2015, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0059841 del 22 settembre 2015.

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo (entra alle ore 16.22), prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.22), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.22), prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Roberto Ligia, Tiziana Germani, Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Fabiana Cancrini, Diana Armento (entra alle ore 16.58), Valeria Roscioli (entra alle ore 16.33), Manuel Santu e Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, la dr.ssa Valentina Mariani, Rappresentante degli assegnisti e dottorandi, i ProRettori: Teodoro Valente, Gianni Orlandi, Antonello Folco Biagini, Bruno Botta e Tiziana Pascucci.

Assenti: il Rappresentante del personale Beniamino Altezza e il Rappresentante degli studenti Pierleone Lucatelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



ACCORDO QUADRO TRA L'AERONAUTICA MILITARE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Senato
Accademico

Seduta del

22 SET. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Funzioni
Massimo Basso

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

E' pervenuta, da parte del Prof. Paolo Gaudenzi, Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, una proposta di accordo quadro da stipularsi con l'Aeronautica Militare.

Oggetto e finalità dell'accordo è una collaborazione nell'ambito delle attività di formazione avanzata, ricerca applicata e non, sperimentazione nei settori di comune interesse, quali, tra l'altro, quello dell'aerospazio, della medicina e chirurgia, della progettazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali, in una prospettiva di completa sinergia.

L'accordo è volto anche all'accrescimento ed all'elevazione dell'immagine e delle professionalità delle due organizzazioni coinvolte nell'ambito di eventuali progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese. Potrà essere prevista la partecipazione e/o l'attivazione di corsi di dottorato congiunti inerenti alle tematiche del presente accordo.

La ricerca applicata e la sperimentazione realizzate da entrambe le Istituzioni in maniera congiunta nei settori di cui sopra, potranno anche essere finalizzate alla possibilità di partecipare a bandi congiunti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, in linea con le normative vigenti, e stipula di appositi atti negoziali. Nell'ambito delle attività proposte si potranno organizzare workshop e seminari congiunti su tematiche di interesse, oltre che effettuare pubblicazioni congiunte su riviste specializzate e di settore.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività, le Parti possono coordinare l'impiego delle risorse umane e materiali volte al conseguimento degli obiettivi strategici condivisi, secondo la normativa vigente ed i regolamenti dell'A.M. e dell'Università in materia. Le attività di cui al precedente comma, possono essere svolte secondo i tempi e le modalità concordate tra le Parti, fatte salve le prioritarie esigenze delle stesse ed in particolare l'assolvimento dei prioritari compiti istituzionali assegnati alla F.A..

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo quadro. Detti accordi dovranno indicare:

- le specifiche attività da implementare;
- gli obiettivi da conseguire;
- termini e condizioni di svolgimento;
- la durata presunta delle attività;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Massimo Salvo Lucarini

14.3



Senato
Accademico

Seduta del

22 SET. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio di Supporto alla Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo Bartoletti

Handwritten signature

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabrina Vucchini

- rendicontazione degli obiettivi da conseguire;
- i responsabili scientifici e programmatici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione del luogo e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle iniziative;
- le informazioni relative alle risorse umane, materiali, assicurative e finanziarie previste per tali attività;
- la stima di eventuali oneri finanziari e/o di risorse umane e strumentali da condividere.

Per le finalità e l'implementazione dell'accordo viene istituito un apposito "Organismo di Governance", il cui funzionamento non comporta oneri, allo scopo di indirizzare la cooperazione, raccogliere ed analizzare le proposte d'interesse delle Parti, verificare l'andamento delle attività in essere, assicurare il raccordo con le rispettive Autorità di Vertice, rappresentare le due Organizzazioni nei consessi che lo richiedano per le finalità dello stesso Accordo, favorire i rapporti nell'ambito della comunità scientifica internazionale nell'ambito delle tematiche di reciproco interesse, fornire le proprie raccomandazioni ed il necessario supporto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo. Tale Organismo è composto da due persone per ciascuna Parte:

- Capo di Stato Maggiore o suo delegato;
- Rettore o suo delegato;
- Un componente nominato dal Capo di Stato Maggiore e un componente nominato dal Rettore.

Inoltre, per l'Università vi faranno parte i referenti e responsabili dell'accordo e per l'A.M. due Ufficiali superiori comunicati con lettera dal Capo di Stato Maggiore.

L'accordo, che non comporta l'assunzione di impegni finanziari per le Parti, è previsto di durata quinquennale prorogabile per un successivo quadriennio con atto scritto delle Parti.

Allegato parte integrante: Testo accordo quadro



Senato
Accademico

Seduta del

22 SET. 2016

DELIBERAZIONE N. 410/15

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca;

VISTO il testo dell'Accordo Quadro da stipularsi con l'Aeronautica Militare;

CONSIDERATA la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;

CONSIDERATA altresì, la mancanza di oneri diretti derivanti dall'atto in parola per il B.U.;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare la stipula dell'Accordo quadro con l'Aeronautica Militare di cui in narrativa.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

163



Accordo Quadro

tra

**l'Aeronautica Militare
e**

l'Universita' degli Studi "La Sapienza" di Roma

2015





Sommario

PREMESSA		4
ARTICOLO 1	Generalità	5
ARTICOLO 2	Oggetto e finalità	5
ARTICOLO 3	Accordi attuativi	6
ARTICOLO 4	Obblighi delle parti contraenti	6
ARTICOLO 5	Salvaguardia dei compiti istituzionali	6
ARTICOLO 6	Recesso unilaterale e sospensione temporanea	7
ARTICOLO 7	Risoluzione consensuale	7
ARTICOLO 8	Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro	7
ARTICOLO 9	Obblighi assicurativi ed esonero delle responsabilità	8
ARTICOLO 10	Diritto d'autore e proprietà industriale	8
ARTICOLO 11	Immagine	9
ARTICOLO 12	Coordinamento e Governance	9
ARTICOLO 13	Tirocini Formativi	9
ARTICOLO 14	Oneri finanziari ed economici	10
ARTICOLO 15	Registrazione ed eventuali oneri fiscali	10
ARTICOLO 16	Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo	10
ARTICOLO 17	Elezione a domicilio	10



ACCORDO QUADRO

TRA

L'AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA

2015



ACCORDO QUADRO

TRA

L'Aeronautica Militare, nel prosieguo denominata A.M., con sede in Roma, viale dell'Università, 4 – 00185, rappresentata dal Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Pasquale PREZIOSA,

E

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof.-----, nato a ----- (--) il --/--, per la Sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data – 201 --

di seguito indicate congiuntamente anche come le "Parti".

PREMESSO

- che l'A.M. e l'Università "LA SAPIENZA" hanno già in essere un consolidato rapporto di collaborazione nell'ambito delle attività formative e di ricerca in settori di reciproco interesse;
- che la l'A.M., nell'ambito delle attività di propria competenza ed interesse, intravede nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di mutua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte;
- che l'Università, per lo svolgimento delle attività attribuite dal proprio Statuto, promuove, realizza e coordina attività di ricerca mirate allo sviluppo e alla diffusione della ricerca scientifica e tecnologica applicata anche a settori di competenza dell'A.M.;
- che l'Università progetta e coordina programmi di ricerca;
- l'A.M., mediante proprie strutture e proprio personale e nei settori di propria competenza, sviluppa e partecipa a programmi di interesse nazionali, europei e internazionali con notevoli ritorni professionali che si traducono in patrimonio della Nazione nel suo complesso;

VISTI

- la L. n. 341 del 19 novembre 1990, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" ;
- il D.Lgs .n. 66 del 15 marzo 2010, recante "il Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica." e successive modifiche, in particolare l'Art. 27 ;
- il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, recante "Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione sull' Ordinamento Militare";
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante "Modifiche al regolamento recante norme



concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", in particolare l'art.10 comma 5 lettera d);

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra l'AM e l'Università può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento, relativamente all'individuazione di percorsi strategici per la ricerca scientifica, per il perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- l'A. M. e l'Università intendono ricondurre in un accordo quadro il consolidato rapporto di collaborazione tra le Parti demandando a specifici accordi di collaborazione attuativi la definizione della disciplina di dettaglio per ciascun settore di comune interesse;
- i compiti istituzionali dell'A.M. e dell'Università prevedono l'avanzamento delle conoscenze e la sperimentazione nelle attività di competenza per un migliore assolvimento dei compiti assegnati;
- tali attività interessano temi comuni che possono essere preventivamente concordati e da sviluppare con risorse proprie e regolati attraverso la stipula successiva di appositi accordi attuativi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Generalità

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 2

Oggetto e finalità

Le Parti, per il miglior conseguimento dei propri fini istituzionali, convengono di attuare una collaborazione nell'ambito delle attività di formazione avanzata, ricerca applicata e non, sperimentazione nei settori di comune interesse, quali, tra l'altro, quello dell'aerospazio, della medicina e chirurgia, della progettazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali, in una prospettiva di completa sinergia.

Il presente Accordo Quadro è volto anche all'accrescimento ed all'elevazione dell'immagine e delle professionalità delle due organizzazioni coinvolte nell'ambito di eventuali progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese.

Potrà essere prevista la partecipazione e/o l'attivazione di corsi di dottorato congiunti inerenti alle tematiche del presente accordo.

La ricerca applicata e la sperimentazione realizzate da entrambe le Istituzioni in maniera congiunta nei settori di cui sopra, potranno anche essere finalizzate alla possibilità di partecipare a bandi congiunti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, in linea con le normative vigenti, e stipula di appositi atti negoziali.

Nell'ambito delle attività proposte si potranno organizzare workshop e seminari congiunti



su tematiche di interesse, oltre che effettuare pubblicazioni congiunte su riviste specializzate e di settore.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività, le Parti possono coordinare l'impiego delle risorse umane e materiali volte al conseguimento degli obiettivi strategici condivisi, secondo la normativa vigente ed i regolamenti dell'A.M. e dell'Università in materia. Le attività di cui al precedente comma, possono essere svolte secondo i tempi e le modalità concordate tra le Parti, fatte salve le prioritarie esigenze delle stesse ed in particolare l'assolvimento dei prioritari compiti istituzionali assegnati alla F.A..

ARTICOLO 3

Accordi Attuativi

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo quadro. Gli accordi attuativi dovranno indicare:

- le specifiche attività da implementare;
- gli obiettivi da conseguire;
- termini e condizioni di svolgimento;
- la durata presunta delle attività;
- rendicontazione degli obiettivi da conseguire;
- i responsabili scientifici e programmatici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione del luogo e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle iniziative;
- le informazioni relative alle risorse umane, materiali, assicurative e finanziarie previste per tali attività;
- la stima di eventuali oneri finanziari e/o di risorse umane e strumentali da condividere.

Gli accordi attuativi scaturenti dall'applicazione del presente Accordo Quadro devono essere preventivamente sottoposti agli organi competenti delle Parti, per le necessarie autorizzazioni secondo le norme vigenti. Gli oneri economici e finanziari sostenuti nell'ambito degli accordi attuativi discendenti dal presente accordo quadro rimangono a carico delle Parti, fatta salva ogni diversa decisione concordata tra le Parti in sede di definizione degli accordi attuativi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4

Obblighi delle Parti contraenti

Nell'ambito degli accordi attuativi che saranno elaborati, le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni tecniche, nonché le procedure associate al fine di assicurare una corretta implementazione delle attività concordate, e stimare le risorse che si prevede d'impiegare nello svolgimento delle attività.

Le Parti si impegnano, pur nel rispetto delle esigenze già da ciascuno concordate, a favorire il comune utilizzo di laboratori atti ad implementare attività di ricerca e formazione congiunta. La disponibilità delle apparecchiature e del personale delle Parti addetto ai laboratori, resta subordinata alle prioritarie necessità della Parte che ne concede l'utilizzo.

Le Parti si impegnano ad escludere dalle attività oggetto della collaborazione ogni aspetto o argomento classificato e a svolgere le stesse nel rispetto delle regole sulla sicurezza



delle informazioni.

L'Università si impegna a comunicare all'ente coinvolto dell'A.M. le generalità del proprio personale partecipante alle attività almeno 15 giorni prima della loro effettiva presenza.

ARTICOLO 5

Salvaguardia dei compiti istituzionali

Gli Enti coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, forniscono le prestazioni di cui agli accordi attuativi, in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedure fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

ARTICOLO 6

Tutela delle informazioni classificate

Tutte le informazioni di natura classificata saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza.

ARTICOLO 7

Tutela dei dati personali

Negli Accordi Attuativi saranno disciplinate, altresì, le modalità di gestione di tutti i dati personali e di tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 8

Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro

L'accesso di personale dell'Università alle aree ed impianti dell'Ente coinvolto dell'A.M. è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso lo stesso ente. Le richieste di autorizzazione all'accesso devono essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di segreto d'ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili, nonché di quella concernente la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008 e norme discendenti).

ARTICOLO 9

Proprietà intellettuale

Le Parti contraenti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, n.154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30



e successive modifiche).

In particolare:

- ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, know-how e informazioni relativi a quanto da essa realizzato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo Quadro ancorchè la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dello stesso;
- la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, know-how e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all'apporto inventivo delle singole Parti;
- le Parti convengono di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità delle regole dettate dalla stessa e/o contenute negli Accordi Attuativi.

ARTICOLO 10

Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità

Le Parti contraenti convengono che in favore del personale interessato dalle attività oggetto del presente Accordo Quadro si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.

A copertura dei rischi e contro gli infortuni sul lavoro derivanti dalle prestazioni richieste l'Università garantisce assicurazione per il proprio personale che si rechi presso le sedi di A.M. sia per gli infortuni sul lavoro sia per la responsabilità civile.

Il personale che operi in attuazione del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Detto personale rimane alle dirette dipendenze dell'Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporre insindacabilmente.

ARTICOLO 11

Immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e sostenere l'immagine della comune intesa e di quella di ciascuna delle Parti. Nelle iniziative oggetto del presente Accordo saranno utilizzati congiuntamente i loghi dell'Università e dell'A. M..

ARTICOLO 12

Coordinamento e Governance

Per le finalità e l'implementazione del presente Accordo viene istituito un apposito "Organismo di Governance", il cui funzionamento non comporta oneri, allo scopo di indirizzare la cooperazione, raccogliere ed analizzare le proposte d'interesse delle Parti,



verificare l'andamento delle attività in essere, assicurare il raccordo con le rispettive Autorità di Vertice, rappresentare le due Organizzazioni nei consessi che lo richiedano per le finalità dello stesso Accordo, favorire i rapporti nell'ambito della comunità scientifica internazionale nell'ambito delle tematiche di reciproco interesse, fornire le proprie raccomandazioni ed il necessario supporto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo.

Tale Organismo è composto da due persone per ciascuna Parte:

- Capo o suo delegato;
- Rettore o suo delegato;
- Un componente nominato dal Capo e un componente nominato dal Rettore

Per l'Università dai referenti e responsabili del presente accordo e per l'A. M. da due Ufficiali superiori comunicati con lettera dal Capo di Stato Maggiore.

La Presidenza è assunta alternativamente, per la durata di un anno, dal Capo o dal Rettore

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organismo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna Parte dandone comunicazione all'altra.

Tale Organismo potrà avvalersi, se lo ritiene opportuno, di ulteriori figure professionali, in qualità di consulenti, con specifiche competenze in riferimento alle singole tematiche trattate e dei progetti individuati..

L'Organismo si riunirà almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta che su iniziativa di una delle Parti venga richiesto e alla scadenza di ogni anno predisporre una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 13

Tirocini Formativi curricolari

Su richiesta dell'Università, l'implementazione delle attività previste dal presente accordo quadro, prevedono, nell'ambito degli specifici Accordi Attuativi e in armonia con la normativa vigente (Direttiva D.F.P. n. 2/2005 indicante la competenza delle Regioni sulla disciplina dei Tirocini di Formazione e Orientamento; la Delibera della Regione Lazio n. 151 del 13/03/2009; il foglio di SMD n° M_D SSMD 0066078 del 20/07/2011), la possibilità di attivare specifici tirocini formativi curricolari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e del mondo professionale. Nelle attività che coinvolgeranno i tirocinanti dovrà escludersi ogni possibilità di accesso, sotto qualsiasi forma, ad informazioni classificate/qualificate o comunque sensibili per l'A. M..

ARTICOLO 14

Oneri finanziari ed economici

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti. Gli oneri eventualmente derivanti dall'esecuzione degli Accordi Attuativi di cui all'art.3 saranno oggetto di specifica disciplina nell'ambito degli stessi.

ARTICOLO 15

Recesso unilaterale e sospensione temporanea



Le Parti, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge n. 241/1990, si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Atto d'Intesa, informandone la controparte, anche con un minimo preavviso per:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- cause di forza maggiore o di inadempimento della controparte;
- per cause non dipendenti dalla F.A. o quando sopraggiungano motivi legati al preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A..

Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente per cause di forza maggiore, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli impegni derivanti dal presente Accordo, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.

ARTICOLO 16

Risoluzione consensuale

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

ARTICOLO 17

Controversie

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo Quadro saranno risolte in via amichevole attraverso consultazioni tra le Parti.

ARTICOLO 18

Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni prorogabili per un successivo quadriennio, con atto scritto delle parti.

ARTICOLO 19

Registrazione ed eventuali oneri fiscali

Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16, all.b del D.P.R. 642/72). Le spese per l'eventuale registrazione, a termine della Legge del 27 dicembre 1975, n.790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 20

Elezione a domicilio

Per l'esecuzione del presente accordo e per ogni altro effetto di legge L'Università elegge



il proprio domicilio presso: Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via ----n. --, Roma (00---) e l'A.M. presso Viale dell'Università n. 4, Roma (00185).

La presente Convenzione, stipulata in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto, con modalità di firma elettronica.

Fatto, letto e sottoscritto

Roma, li _____

Il Capo di Stato Maggiore

Aeronautica Militare

(Gen. S.A. Pasquale PREZIOSA)

Per l'Università degli Studi di Roma

La Sapienza

(Prof.)